

Statuto Calicanto Psicologia e Salute

Ente del Terzo Settore

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore ") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: **"Calicanto - Psicologia e Salute ETS "**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Cave, Corso Vittorio Emanuele nr. 44 e con durata illimitata.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 117/2017, per il perseguimento senza scopo di lucro, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- Prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14/01/2001 e successive modifiche;
- Interventi e prestazioni sanitarie;
e altre attività diverse:
- Interventi servizi e prestazioni di cui alla legge 104/1992 e legge 112/2016 e loro successive modifiche.



Al fine di raggiungere lo scopo associativo l'Associazione potrà realizzare diverse iniziative, nel rispetto delle norme di legge e ottenendo le autorizzazioni eventualmente previste, destinate verso soggetti svantaggiati ed/o appartenenti alle fasce deboli della società (la condizione di svantaggio viene intesa come giudizio complessivo, inteso ad individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psicofisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di disagio economico, familiare e/o emarginazione), ed in particolare:

- progettare, realizzare e promuovere servizi psicologici di sostegno, consulenza, prevenzione, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati, volti alla promozione del benessere psico-fisico individuale e sociale, e quanto propriamente pertinente dell'ambito psicologico; quindi promozione del benessere psico-fisico e la prevenzione lungo tutte le fasi dello sviluppo;
- progettare, realizzare e promuovere interventi socio-assistenziali e prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti derivanti da patologie congenite o acquisite, contribuendo alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale;
- progettare, realizzare e promuovere prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, con l'obiettivo di supportare la persona, lungo tutto il ciclo vitale, in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute, attraverso: a) interventi di sostegno e



Fosco Bone



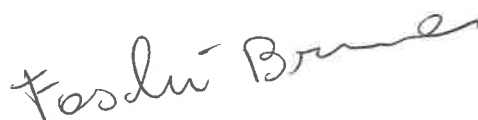
promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari; b) interventi per contrastare la povertà, di aiuto domestico, per favorire l'inserimento sociale e lavorativo di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica, da dipendenza o che versa in situazione di disagio e svantaggio;

- progettare, realizzare e promuovere prestazioni socio-sanitarie, con integrazione e intensità sanitaria e rilevanza terapeutica, che attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e vecchie e nuove dipendenze. Le prestazioni sono erogate prevalentemente nella forma ambulatoriale, diurna e, in casi stabiliti, domiciliare/territoriale, secondo quanto previsto dal Progetto Individualizzato, concordato con l'utenza. A titolo esemplificativo, per quanto concerne i disturbi dello sviluppo e del disagio in età evolutiva, sono offerti i seguenti interventi specialistici di valutazione, consulenza, terapia ambulatoriali e domiciliari/territoriali nelle seguenti aree: area neuropsicologica, logopedica, neuropsicomotoria, cognitiva, neuropsichiatrica, valutazione diagnostica, e quanti altri non specificati, per il raggiungimento degli scopi di prevenzione, valutazione e trattamento dei disturbi dello sviluppo e del disagio in età evolutiva, anche attraverso l'ausilio della Pet-Therapy;

- progettare e fornire servizi finalizzati, tra gli altri, alla socializzazione e alla riabilitazione psicologica, logopedica, psicoterapica, psicomotoria, neuromotoria, motoria, mediante terapie, sia individuali che di gruppo, per bambini, adolescenti, ed adulti;



- progettare e fornire servizi socio-assistenziali domiciliari, servizi di sostegno e assistenza a persone che versano in condizioni di disagio o svantaggio economico e sociale;
- assistenza, psicologica, legale e specialistica, nei confronti di chi, trovandosi in una situazione di disagio psichico, psicofisico, morale, economico o di frustrazione, ecc., necessita di sostegno, con particolare riguardo ai soggetti più indifesi della società: i minori, in situazioni di disagio familiare quali la separazione dei genitori, l'abbandono oppure nei casi di affidamento, adozioni, audizioni protette, ascolto del minore e/o in caso di violenza o abuso ecc; nonché degli autori di reato;
- fare opera di prevenzione ed intervenire concretamente, non solo in termini terapeutici, a favore di minori che subiscono violenza fisica e psicologica fuori e all'interno della famiglie e di donne adulte che hanno subito abusi e maltrattamenti; nonché con gli autori di reato;
- realizzare e promuovere progetti e azioni di divulgazione, di sensibilizzazione e di formazione (es. conferenze, seminari, tirocini, training di formazione, etc) condotti da professionisti, di durata variabile, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di informazione, prevenzione, promozione delle competenze, l'aggiornamento e la formazione continua per operatori dei settori di assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione e quanti altri non specificati, per il raggiungimento degli scopi di formazione e prevenzione; Sono rivolti all'individuo ed alla collettività, alle strutture pubbliche e private;
- progettare, realizzare e gestire servizi orientati alla persona in via prioritaria ma non esclusiva alla risposta ai bisogni dei minori, futuri e



neo genitori, anziani, diversamente abili e persone che si trovino in condizioni di disagio o svantaggio personale, psicofisico, lavorativo e sociale, anche se immigrate;

- ideare, progettare, realizzare e gestire strutture, rivolte ad attività sanitarie e riabilitative sia diurne che residenziali, private e in convenzione con la pubblica amministrazione rivolte a minori, anziani, disabili, immigrati, quali a titolo esemplificativo: centri socio riabilitativi ed educativi diurni, centri di apprendimento, centri di accoglienza, strutture scolastiche, centri diurni, centri residenziali, case famiglia, gruppi appartamento, comunità alloggio;

- promuovere e realizzare attività educative, ricreative, culturali, di animazione, di socializzazione, di orientamento scolastico e professionale e formazione professionale, indirizzate in special modo, verso gli appartenenti alle fasce più deboli della Società, quali minori, anziani, invalidi fisici psichici e sensoriali, immigrati ecc., per la loro preparazione professionale e culturale e il loro inserimento nel mondo del lavoro e delle relazioni sociali;

- ideare, creare e gestire centri, strutture e progetti finalizzati allo sviluppo armonico del fanciullo, servizi di nidi dell'infanzia, scuole materne, ludoteche. Attività integrative a quelle scolastiche quali, soggiorni, campi scuola, pre e dopo scuola, laboratori didattici e ricreativi;

- promuovere e realizzare attività di studio in ambito bio-psico-sociale finalizzate ad ampliare le competenze per la prevenzione, il monitoraggio del disagio psicologico in ogni sua forma e per



Foschi Bruno



promuovere l'utilizzo, la standardizzazione, la verifica e la valutazione di strumenti psicologici e psicodiagnostici quali: tests, questionari, interviste e strumenti di valutazione a livello individuale e collettivo, volti all'indagine, valutazione e verifica dell'esistenza di fattori favorevoli o sfavorevoli al miglioramento della qualità della vita;

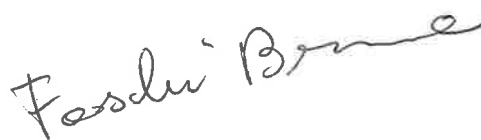
- promuovere e realizzare attività di studio, redazione, pubblicazione e diffusione di opere ed articoli divulgativi e scientifico-culturali, attraverso i principali mezzi di comunicazione propri o in collaborazione, che concorrano a informare e sviluppare la materia psicologica e socio-sanitaria;

- collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità. Includendo la possibilità di stipulare convenzioni al fine di svolgere attività formativa, esperenziale e di tirocinio;

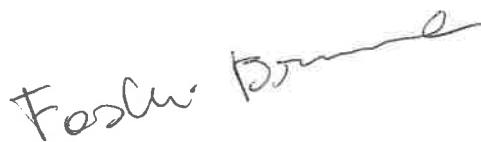
- coinvolgere l'opinione pubblica nelle problematiche inerenti direttamente o indirettamente gli scopi dell'Associazione attraverso pubblicità, i mass media, i sistemi telematici, le pubblicazioni, la produzione di filmati o audiovisivi e tutto quanto possa risultare utile.

Al fine di raggiungere lo scopo l'associazione potrà tra l'altro:

- progettazione e realizzazione interventi di prevenzione primaria e secondaria nelle scuole rivolti a genitori, alunni e insegnanti;
- progettazione e realizzazione interventi volti alla prevenzione e al trattamento della devianza;



- creazione di laboratori espressivo teatrali a scopo educativo, formativo, riabilitativo, ri-socializzativo rivolti a persone in situazioni di disagio individuale e sociale;
- attivazione di progetti, interventi e iniziative (anche se non specificatamente inclusi nell'oggetto sociale) ritenuti idonei dai soci fondatori (in prima istanza) e dal consiglio direttivo. A tal fine l'Associazione potrà collaborare e affiliarsi con enti pubblici e privati, favorendo il lavoro di rete;
- promuovere, realizzare e gestire strutture di accoglienza e di cura per persone bisognose di assistenza psicologica, psichiatrica e sanitaria;
- realizzare ogni altra iniziativa diretta al raggiungimento dello scopo sociale;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- progettare, organizzare, gestire progetti europei e di cooperazione internazionale nell'ambito delle iniziative comunitarie e non, dirette e indirette ed internazionali;
- realizzare ogni altra iniziativa diretta al raggiungimento dello scopo sociale.



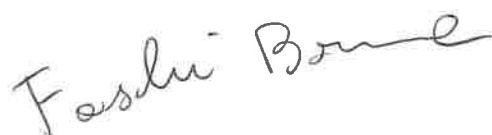
Si ricorda, infine, l'impegno sociale dell'Associazione nella presa in carico, a tariffe agevolate, di persone appartenenti a nuclei familiari indigenti e di minori ospiti presso strutture socio-educative.

L'Associazione garantisce il migliore espletamento di tali attività, avvalendosi delle competenze di professionisti esperti nei relativi settori la cui competenza rientra negli scopi statuari.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione, sempre nell'ambito delle finalità del presente Statuto, potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare a gare d'appalto, licitazioni private e trattative private con enti territoriali e non territoriali, pubblici e privati relativamente agli scopi sociali;
- usufruire, per il raggiungimento degli scopi, di contributi erogati da Enti pubblici e privati o da singole persone;
- assumere e licenziare personale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e



strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.



La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

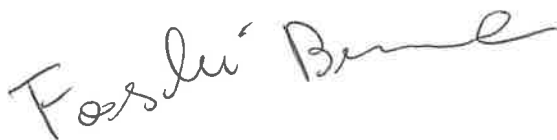
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;



- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

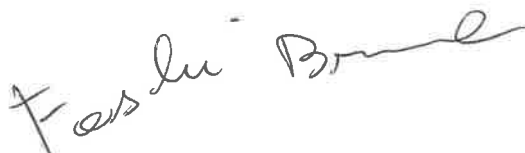
Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5- Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.



Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

ART. 7 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e



seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati ;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per



delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 - Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;



- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

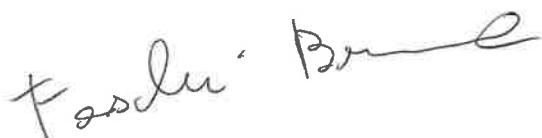
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.



Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

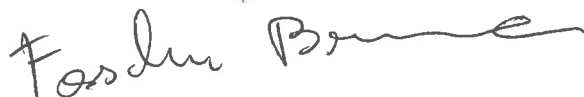
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o per volontà dell'assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora



applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 - Divieto di distribuzione degli utili



L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore .

ART. 15 -Bilancio sociale e informativa sociale

L'associazione, nei casi previsti dalla legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. L'associazione, nei casi previsti dalla legge, deve, inoltre, redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 16 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;



- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Presidente, il quale provvederà a darne comunicazione agli organi competenti.

ART. 17 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite



dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

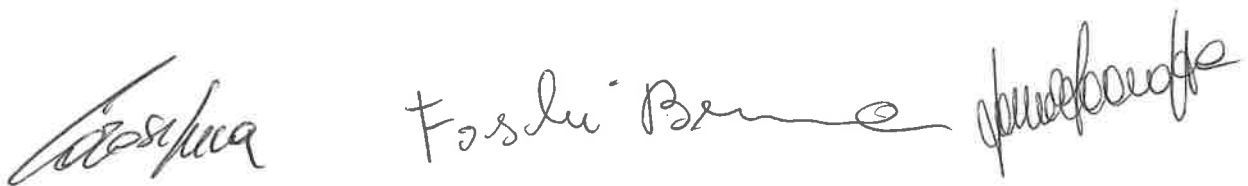
L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18- Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19 -Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le seguenti disposizioni dell'organo associativo competente.

Three handwritten signatures in black ink are visible at the bottom of the page. The first signature on the left is stylized and appears to be 'G. S. P. A.'. The middle signature is 'Foschi Ben' followed by a long horizontal line. The third signature on the right is also stylized and appears to be 'P. S. P. A.'.